



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale Prevenzione, Sicurezza Tecnica, Antincendio, Energetica

IL DIRETTORE CENTRALE

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Dipartimento Mercato e Tutela

Direzione Generale Consumatori e Mercato

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, in particolare l’art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare, il Capo VII;

VISTO il Decreto Legislativo n.106 del 16 giugno 2017 concernente *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”*;

VISTA la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dello Sviluppo Economico (attuale Ministero Imprese e Made in Italy) ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate ed alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (VVCP) dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, comma 3, del Decreto Legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale prot. CSLP n. 983 del 28 gennaio 2021, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

VISTA la Convenzione 19 novembre 2024 con decorrenza 29 ottobre 2024 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero Imprese e Made in Italy ed il Ministero dell’Interno hanno rinnovato all’organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate ed alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (VVCP) dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, comma 3, del Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore, e la Normativa Tecnica, registrato al prot. CONSUP n. 159 del 02.05.2022 con cui l’Organismo **ITEC - Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l.**, è stato autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, con validità fino al 24.07.2025;

ACQUISITA al prot. STC n. 6615 del 27.05.2025 la *Comunicazione della Delibera di Rinnovo dell’Accreditamento dell’Organismo ITEC S.r.l. assunta a mezzo e-mail dal CSA CPR valida a far data da oggi martedì 27 maggio 2025*, con la quale è stata comunicato il rinnovo dell’accreditamento in favore dell’Organismo **ITEC – Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l.**, per lo svolgimento delle attività, ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione;

CONSIDERATO che l’Organismo **ITEC – Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l.** ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la sede di Via Biella, 1 - 59013 - Montemurlo (PO) e in particolare il certificato n° **01282 Products/Services/Processes**, con data di scadenza al **24.07.2029**;

ACQUISITA al prot. CSLP n. 7835 del 24.06.2025, l’istanza con la quale l’Organismo **ITEC –**

Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l., ha richiesto, a seguito dell'acquisizione del certificato di accreditamento n° **01282 Products/Services/Processes**, il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 rilasciata con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore, e la Normativa Tecnica, registrato al prot. CONSUP n. 159 del 02.05.2022.

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi che effettuano le procedure di certificazione CE sono a carico degli Organismi richiedenti;

VISTO l'art. 30, comma 4, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi del quale gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere, comunque, al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto recante la determinazione delle tariffe e degli importi per i servizi resi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le relative modalità di pagamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 200 del 12 giugno 2025 con il quale il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delega l'Ing. Alessandro Greco a coordinare il Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.11 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei Contratti Pubblici”*;

DECRETANO

Art. 1

L'Organismo **ITEC – Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione S.r.l.** con sede in via Biella, 1 – 59013 Montemurlo (PO), nel seguito denominato *“Organismo”*, è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa ed ai fini della corrispondente notifica alla Commissione

europea di cui all'art.39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Certificazione di prodotti nei seguenti settori: Regolamento (UE) n. 305/2011 - Prodotti da costruzione:

Sede Operativa: via Biella, 1 – 59013 Montemurlo (PO) - Italia

Mandato Decisione	Famiglia di prodotti	Specifica Tecnica	Sistema AVCP
M/120 98/214/CE 2001/596/CE	Prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori	EN 1090-1:2009 +A1:2011 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali	2+
		EN 10025-1: 2004 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 1: Condizioni tecniche generali di fornitura	
		EN 10088-4: 2009 Acciai inossidabili - Parte 4: Condizioni tecniche di fornitura dei fogli, delle lamiere e dei nastri di acciaio resistente alla corrosione per impieghi nelle costruzioni	
		EN 10088-5: 2009 Acciai inossidabili - Parte 5: Condizioni tecniche di fornitura delle barre, vergelle, filo, profilati e prodotti trasformati a freddo di acciaio resistente alla corrosione per impieghi nelle costruzioni	
		EN 10210-1: 2006 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali - Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura	
		EN 10219-1: 2006 Profilati cavi saldati formati a freddo per impieghi strutturali di acciai non legati e a grano fine - Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura	
		EN 15048-1: 2007 Bulloneria strutturale non a serraggio controllato — Parte 1: Requisiti generali	
		EN 14399-1: 2005 EN 14399-1: 2015 Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza da precarico - Parte 1: Requisiti generali	
		EN 13479: 2017 Materiali d'apporto per la saldatura - Norma generale di prodotto per i metalli d'apporto e per i flussi utilizzati nella saldatura per fusione dei materiali metallici	

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente art.1, deve essere svolta presso la sede oggetto di accreditamento sita in **via Biella, 1 – 59013 Montemurlo (PO)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del Decreto Legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, dovrà essere tempestivamente comunicata alle Amministrazioni competenti ed all'ente di accreditamento.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva valutazione dell'ente di accREDITAMENTO.
3. L'Organismo mette a disposizione della Direzione Generale Consumatori e Mercato un accesso telematico, finalizzato al controllo dell'attività svolta, alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art.1 decorre dalla data di notifica all'Organismo del presente decreto, ed ha scadenza pari a quella del corrispondente accREDITAMENTO; pertanto, essendo adottata sulla base del certificato di accREDITAMENTO n° **01282 Products/Services/Processes (UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012)** è **valida fino al 24.07.2029**, data di scadenza del relativo certificato di accREDITAMENTO, ed è notificata alla Commissione Europea.
2. Il presente decreto sostituisce il decreto registrato al prot. CONSUP n. 159 del 02.05.2022, a partire dalla data di notifica di cui al comma 1.

3. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea, nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations), ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel Decreto Legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente Decreto di autorizzazione, ovvero l'acquisizione di una comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Il presente decreto è inviato alla Commissione Europea e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (*sezione "Mercato", Area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo a "Consulta la banca dati"*).

**Il Presidente
Coordinatore del
Servizio Tecnico
Centrale**

**Il Direttore Centrale
Prevenzione, Sicurezza
Tecnica,
Antincendio, Energetica**

**Il Direttore Generale per i
Consumatori e il Mercato**

Alessandro GRECO

Firmato digitalmente da

Alessandro Greco

CN = Alessandro Greco

C = IT

Giampietro BOSCAINO



GIAMPIETRO
BOSCAINO
MINISTERO
DELL'INTERNO
01.08.2025 11:30:54
GMT+01:00

Gianfrancesco ROMEO

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco
Romeo

Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 22/07/2025 10:57:41

Il Dirigente della Div. I - STC

Ing. Luisa OTTOLENGHI

Firmato digitalmente da

Luisa Ottolenghi

C = IT

Data e ora della firma:
18/07/2025 19:47:45